

Il valore del titolo alcolometrico naturale minimo della Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» sottozona «Rufina» è modificato: da 11,00% vol a 11,50% vol.

B) Il titolo dell'art. 5 ed il comma 1 del medesimo articolo sono sostituiti come segue:

Art. 5.

Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento

5.1 - Zona di vinificazione, imbottigliamento, ed affinamento.

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tali operazioni sono, altresì, consentite nell'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato ove previsto, nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'ambito dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

Tuttavia è altresì consentito che le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, e comunque all'interno dei confini amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi.

Le Ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina, anche le operazioni di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia.

L'imbottigliamento in zona delimitata di cui ai paragrafi precedenti, conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2008, deve avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate per salvaguardare la qualità, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli.

Conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2008, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori delle aree di produzione delimitate, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010.

16A06214

DECRETO 10 agosto 2016.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione Generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore Generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;


Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 2/2016 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:



| Mais | | | | |
|--------|---------------|------------|----------------|--|
| Codice | Denominazione | Classe Fao | Tipo di Ibrido | Responsabile della conservazione in purezza |
| 13422 | AGM1644 | 500 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 13958 | Itea | 300 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 14056 | 53R | 500 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 14062 | Furtado | 500 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 14065 | Akinom | 500 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 14609 | Koregraf | 300 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 14625 | Illango | 500 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 15267 | 31G | 300 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 15311 | Debussy | 400 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 15334 | Portbou | 600 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 15341 | AGM1690 | 700 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 16293 | SNH4424 | 500 | HS | Coopsementi SCARL - Sossano (VI) |
| 16295 | SNH4621 | 600 | HS | Coopsementi SCARL - Sossano (VI) |
| 16296 | SNH4720 | 700 | HS | Coopsementi SCARL - Sossano (VI) |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A06219

